

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle prestazioni di rigenerazione sui componenti di materiale rotabile del cliente identificati in maniera univoca nel contratto.
- 1.2 Non rientrano nelle prestazioni di manutenzione delle FFS e quindi neppure nelle prestazioni contrattuali i lavori di modifica dei componenti di materiale rotabile a seguito dei quali i componenti devono essere considerati come un nuovo prodotto. Per tali prestazioni è responsabile unicamente il cliente in qualità di detentore.

2 Luogo dell'adempimento

Luogo dell'adempimento per i lavori di rigenerazione dei componenti del cliente sono le officine delle FFS, ove non diversamente concordato.

3 Rigenerazione

I componenti di materiale rotabile vengono smontati dal materiale rotabile e consegnati dal cliente alle FFS ai fini della rigenerazione. Le FFS analizzano i componenti di materiale rotabile consegnati e li inviano alla rigenerazione. I componenti rigenerati sono infine consegnati nel luogo dell'adempimento in conformità con il contratto.

4 Materiale e documentazione per la rigenerazione dei componenti di materiale rotabile

- 4.1 Se il cliente mette a disposizione dei materiali, le relative specifiche e istruzioni per la tenuta a magazzino devono essere approvate e consegnate dal cliente insieme ai materiali.
- 4.2 Se le FFS mettono a disposizione dei materiali, questi vengono fatturati dalle FFS.
- 4.3 Se la documentazione e i materiali necessari, forniti dal cliente, non sono disponibili in tempo utile, in quantità sufficiente o in maniera completa per l'esecuzione del contratto, il termine di esecuzione concordato si prolunga di conseguenza.

5 Corrispettivo

- 5.1 La fatturazione avviene dopo la consegna dei componenti di materiale rotabile rigenerati nel luogo dell'adempimento. I pagamenti esigibili vengono effettuati dal cliente entro trenta giorni dal ricevimento della fattura delle FFS. Il termine di pagamento si considera osservato mediante bonifico con data valuta l'ultimo giorno del termine di pagamento.
- 5.2 Qualora durante la perizia sui componenti da parte delle FFS dovessero emergere lavori di rigenerazione imprevisti, dovuti al rispettivo stato dei componenti, si applica la seguente regolamentazione:

- Se i costi supplementari non superano il prezzo offerto dalle FFS di più del 10 per cento o l'importo di 10 000 franchi IVA esclusa, le FFS possono eseguire le prestazioni documentando in ogni caso e informando il cliente in merito allo svolgimento dei lavori.

- Se i costi supplementari superano il prezzo offerto dalle FFS di più del 10 per cento o l'importo di 10 000 franchi IVA esclusa, le FFS devono ottenere il previo consenso scritto del cliente. In mancanza di comunicazione scritta da parte del cliente entro due giorni lavorativi (sabati esclusi), le prestazioni non vengono eseguite. Il termine di esecuzione concordato si prolunga di conseguenza.

6 Garanzia

Il termine di garanzia per difetti è pari a 24 mesi dalla consegna del materiale al cliente. I difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto entro 60 giorni dalla consegna. Dopo l'eliminazione dei difetti contestati, i termini di garanzia e di prescrizione si prolungano di massimo tre mesi per il pezzo riparato. I termini sono garantiti tramite segnalazione scritta dei difetti. È escluso l'art. 210 del Codice delle obbligazioni.